



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 335 DEL 4 maggio 2006

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 4 maggio 2006 dalla **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti:

“ “ “ N. 32

### RECLAMI

**Reclamo della Soc. LAZIO** avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Ousmane **DABO** (gara Juventus-Lazio del 22/4/06 – C.U. 325 del 24/4/06).

#### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Ousmane Dabo, tesserato per la Soc. Lazio, per il comportamento tenuto nel corso della gara Juventus-Lazio del 22/4/06, ed in particolare “ per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato ( ottava sanzione); perché, al 34 del primo tempo, ammonito dall'arbitro per proteste, gli rivolgeva per tre volte un'espressione volgarmente irrispettosa”, ha proposto reclamo la Società di appartenenza, chiedendo la riduzione della sanzione a due giornate di squalifica.

A sostegno del gravame la reclamante evidenzia che il comportamento del calciatore si sarebbe articolato in più episodi collegati da un unico “disegno antisportivo”, “una sorta di continuazione” per cui si censura il cumulo delle sanzioni irrogate, applicato scomponendo la reazione del calciatore “*in due fasi autonome e separate, e creando quindi, da un episodio unitario nella sua genesi e svolgimento, due episodi autonomi e distinti*”. A ben vedere,

secondo la prospettazione della Società reclamante, il fatto sarebbe unico, così come unico sarebbe il contesto temporale e spaziale, con la conseguenza che un senso di “giustizia anche sostanziale” avrebbe dovuto indurre il Giudice Sportivo a sanzionare la condotta del Dabo con la pena più grave di cui al comma 2 bis dell’art. 14 C.G.S., piuttosto che cumulare anche la pena minore connessa all’ammonizione di soggetto diffidato, che ha preceduto di poco la sua espulsione.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della società reclamante, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito per le conclusioni già formulate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Dabo, già ammonito per proteste, per contestare una decisione dell'arbitro, rivolgeva a costui per tre volte un'espressione evidentemente ingiuriosa.

Si tratta di un comportamento, non contestato nella sua materialità dalla Società reclamante, che è stato correttamente qualificato e valutato dal Giudice Sportivo e sanzionato con la squalifica per tre giornate effettive di gara, in conformità con quanto previsto dall’art. 14, comma 2 bis, lett. a), ed art. 14, comma 8.

Le argomentazioni difensive non possono trovare accoglimento, in quanto in presenza di una pluralità di comportamenti disciplinarmente rilevanti, non è invocabile l’istituto della continuazione, estraneo, come noto, all’ordinamento sportivo, né può essere superato per *favor rei* il minimo edittale previsto dall’art. 14 n. 2 lett.a) per condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.

**Reclamo della Soc. MESSINA** avverso l’ammenda di € 6.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Milan del 22/4/06 – C.U. n. 325 del 24/4/06).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Messina la sanzione della ammenda di € 6.000,00, “ per avere i suoi sostenitori durante la gara Messina-Milan del 22/04/2006, lanciato una decina di bottigliette in plastica, vuote e parzialmente piene, sul terreno di giuoco, talune delle quali indirizzate contro un calciatore avversario appena espulso, al 46° del secondo tempo; per aver ripetuto un fitto lancio di bottigliette in plastica, vuote e parzialmente piene, sul terreno di giuoco, all’uscita dal campo delle squadre al termine della gara; per avere nelle medesime circostanze lanciato sul terreno di giuoco alcuni fumogeni accesi; per aver tentato, dopo il termine della gara, di sfondare le porte di accesso del tunnel verso gli spogliatoi, venendo peraltro prontamente bloccati dalle Forze di Polizia – recidiva –“, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, preliminarmente, che nel provvedimento impugnato il Giudice Sportivo avrebbe preso in esame atti e documenti irricevibili in quanto tardivamente trasmessi rispetto ai termini di cui agli artt. 31 e 34 del C.G.S.

Si rileva, inoltre, che l'entità della sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva, anche con riferimento ai criteri adottati dagli Organi di giustizia sportiva per fatti analoghi, non avendo il comportamento dei tifosi determinato alcuna situazione di concreto intrinseco pericolo e non avendo altresì provocato alcun danno a persone, cose e/o strutture.

Alla riunione odierna, è comparso il difensore della società reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, e precisato che le valutazioni formulate circa la irricevibilità degli atti ufficiali per violazione del termine perentorio dell'art. 31, non intendevano in alcun modo porre in dubbio la correttezza e l'operato degli organi interessati, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

#### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dal rapporto del quarto uomo, ritualmente trasmesso alle ore 3 del giorno 23 aprile, emerge che “ dopo l'esclusione del calciatore del Milan Seedorf (...) dalla curva dei tifosi del Messina ( 46° st circa) venivano lanciate una decina di bottigliette vuote che finivano sul terreno di gioco senza colpire nessuno. Stessa situazione a fine gara mentre rientravano tutti negli spogliatoi arrivavano circa una ventina di bottigliette vuote che non colpivano alcuno ( dallo stesso settore dei tifosi del Messina)”.

In relazione a tali reiterate condotte ed in considerazione della recidività, la Commissione ritiene equo infliggere la sanzione di cui al dispositivo.

La tardività della trasmissione degli atti da parte dell'Ufficio Indagine, rispetto al termine perentorio di cui all'art.31,B), b1), non consente a questa Commissione di tenere conto degli ulteriori fatti ivi contenuti.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la sanzione ad € 5.000,00 e dispone la restituzione della tassa.

**Reclamo della Soc. REGGINA** avverso la squalifica del campo di gioco per **una** giornata effettiva di gara ed ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Reggina-Messina del 30/4/06 – C.U. n. 333 del 2/5/06). **Procedura d'urgenza.**

#### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Reggina la sanzione della squalifica del campo di gioco per una giornata effettiva di gara e l'ammenda di € 5.000,00, in quanto, al termine della gara Reggina-Messina del 30/04/2006, “ alcune centinaia di tifosi della Reggina invadevano il campo per festeggiare la vittoria e la permanenza in Serie A della squadra. In tale contesto un sostenitore, raggiunto di corsa il portiere avversario, Marco Storari, il quale stava avvicinandosi al tunnel verso gli spogliatoi, lo colpiva alle spalle con un pugno (o una manata) sulla nuca. Il calciatore cadeva a terra, e doveva poi essere trasportato in barella negli spogliatoi. Il certificato rilasciato dal medico sociale del Messina, attesta la sussistenza di un trauma contusivo in regione occipitale con cervicalgia e sindrome vertiginosa”; in quanto la stessa tifoseria lanciava alcune bottigliette di acqua sul terreno di gioco durante lo svolgimento della gara,; e in quanto un componente dello staff societario della Reggina, al 5° del secondo tempo, esultava per la realizzazione di una rete con gesti provocatori rivolti ai tifosi avversari”, ha proposto reclamo con procedura di urgenza la stessa Società, chiedendo l'annullamento della sanzione della squalifica del campo di gioco per una giornata, da commutarsi in una sanzione pecuniaria.

A sostegno del gravame, la reclamante afferma che il fatto in esame si sarebbe verificato in un contesto di gioiosa esultanza per la conseguita salvezza, per cui il comportamento del tifoso non sarebbe stato connotato da intenti lesivi nei confronti del calciatore della squadra avversaria, ma più probabilmente il “contatto” era da attribuirsi alla concitazione del momento e, in definitiva, ad una mera accidentalità.

Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante, il quali ha ulteriormente illustrato le argomentazioni dedotte nel reclamo, ribadendo la richiesta ivi formulata.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali e valutate le argomentazioni difensive, ritiene che il reclamo non possa trovare accoglimento.

Invero, è stato acquisito in atti il certificato medico, rilasciato dal dott. Filippo Ricciardi, che attesta che il calciatore Storari, nell'immediatezza dell'episodio risultava “affetto da trauma contusivo regione occipitale” con “cervicalgia e sindrome vertiginosa”, per cui il sanitario consigliava il “ricovero in neurochirurgia per gli accertamenti del caso.

Alla luce di tale certificazione sanitaria, la Commissione ritiene ultroneo ogni approfondimento in merito alla sussistenza degli estremi richiesti dall'art. 11, comma 1, C.G.S., in quanto è indubitabile che dal gesto del tifoso è derivato “un danno grave all'incolumità fisica” del calciatore Storari.

L'intento dell'aggressore è stato inequivocabilmente precisato dallo stesso Storari, nell'immediatezza dell'aggressione, con le parole “ mentre mi recavo negli spogliatoi venivo colpito dietro la testa con un pugno da un tifoso della Reggina che non riuscivo ad identificare”, valutazione non certo contraddetta da quanto riferito all'Ufficio Indagini dall'osservatore arbitrale, il quale ha dichiarato di aver visto un tifoso della Reggina che” volontariamente colpiva il portiere Storari con una manata alla nuca.

La gravità dell'episodio, nonché la specifica recidività della condotta dei sostenitori della società reclamante, pur in considerazione dell'apprezzabile comportamento tenuto dai dirigenti della Società nei confronti della propria tifoseria, impongono il rigetto del reclamo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo, disponendo l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to avv. *Salvatore Lo Giudice*

“ “ “

---

PUBBLICATO IN MILANO IL 4 MAGGIO 2006

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*